



Sentenza n. 174/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

Composta dai seguenti magistrati:

Luigi Cirillo Presidente

Carlo Efisio Marrè Brunenghi Primo Referendario (Relatore)

Guido Tarantelli Primo Referendario

SENTENZA

nel giudizio in materia di conto iscritto al **n. 23922** del registro di Segreteria, relativo al conto giudiziale n. 40959, reso da **PUNELLI Vittorio**, in qualità di agente contabile per la riscossione dei diritti di anagrafe del Comune di Crucoli, in relazione all'esercizio finanziario 2019:

~~Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;~~

Nella pubblica udienza del 14 maggio 2024, data per letta, con il consenso delle parti, la relazione del giudice relatore, Primo Referendario Carlo Efisio Marrè Brunenghi, udito il Sostituto Procuratore Generale Dott. Gian Piero Madeo, che ha concluso come da verbale di udienza, nessuno comparso per l'economo;

~~Esaminati gli atti e i documenti di causa~~

FATTO e DIRITTO

~~1. Con **relazione n. 6/24** del 28.02.2024, il magistrato istruttore ha concluso per la declaratoria di irregolarità del~~

conto sotto il profilo formale (mancata indicazione sul conto giudiziale delle ricevute di versamento in tesoreria delle riscossioni, mancata tenuta del registro di cassa delle certificazioni anagrafiche, mancata corrispondenza del registro cartaceo per il rilascio delle carte d'identità con i cartellini depositati, impossibilità di riscontro delle riscossioni per rilascio di certificati anagrafici) e sostanziale (non risultano essere state riversate al Comune riscossioni per il rilascio di carte di identità per complessivi **€. 60,82=** (riscossioni per €. 6.827,84 – riversamenti per €. 6.767,02)

2. In data 05.04.2024, l'agente ha inviato a mezzo PEC una breve **memoria difensiva** in cui dichiara che al momento del pensionamento (29.02.2020) ha consegnato il registro di cassa dei diritti di segreteria riguardante la certificazione anagrafica regolarmente aggiornato e, con riferimento all'esercizio finanziario 2019, dall'esame dei documenti fornitigli dal Comune, riscontra le seguenti incongruenze: (i) giacenza carte identità al 01.01.2019 (sono 9 e non 11); (ii) carte identità cartacee emesse (sono 52 e non 55); (iii) CIE emesse (sono 292 e non 294). Il conto giudiziale, nella prospettiva dell'agente, dovrebbe presentare risultanze per complessivi €. 6.767,16=

3. All'**udienza del 14.05.2024**, data per letta la relazione del Giudice designato, nessuno comparso per l'agente e per l'Amministrazione, il Pubblico Ministero ha precisato che sono evidenti oggettive irregolarità, sia formali che sostanziali,

consistenti in una omessa tenuta della contabilità da parte dell'agente contabile, che ha reso perfino impossibile ricostruire la gestione sulla base della documentazione allegata al conto. Il Pubblico Ministero ha affermato altresì che la gestione è stata ricostruita, successivamente, sulla base dell'acquisizione della documentazione, in fase istruttoria da parte del Magistrato istruttore. Quanto al merito, ha rilevato che dalla documentazione si evince un ammanco di euro 60,82, in quanto il riscosso è superiore al versato. Indi ha concluso chiedendo che il conto venga dichiarato irregolare, con ammanco pari alla suddetta differenza. All'esito la causa è stata trattenuta in decisione.

4. Nel merito, il conto oggetto di giudizio deve essere dichiarato irregolare sotto il profilo formale e sostanziale.

- Quanto alle formalità di presentazione del conto, il Collegio rileva quanto emerge ex actis: (i) che il sig. Punelli Vittorio, nominato Responsabile dell'Ufficio anagrafe e agente della riscossione dello stesso con delibera della giunta comunale n. 1235 del 10.02.2009; (ii) che il conto è da lui sottoscritto; (iii) che non è stato trasmesso il conto vistato per regolarità amministrativo contabile del Responsabile del servizio finanziario, pur essendo parificato per l'importo di euro 6.780,02 con atto del Responsabile del servizio finanziario n. 358 del 17.11.2020; (iv) che il conto depositato non è conforme al modello 21 normativamente previsto (d.P.R. n. 194/1996); (v)

che rappresenta esclusivamente il totale delle riscossioni distinte per tipologia in ragione di mese; (v) che non sono riportati sul conto i riferimenti alle ricevute di riversamento delle riscossioni in tesoreria; (vi) il Segretario comunale ha attestato che “il registro cartaceo per il rilascio delle carte di identità, pur esistendo presso l’ente, non risulta congruente con i cartellini depositati. Non è stato rinvenuto alcun registro di cassa con riguardo ai diritti sui certificati anagrafici”.

Di conseguenza, atteso il tenore dell’art. 194, comma 2 del Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato (R.D. 23 maggio 1924, n. 827) – (gli agenti contabili) *“Non possono neppure essere discaricati quando abbiano usato irregolarità o trascuratezza nella tenuta delle scritture corrispondenti, e nelle spedizioni o nel ricevimento del danaro e delle cose mobili”* – prende pertanto atto del fatto che il sig. Punelli Vittorio ha disatteso gli elementari obblighi di tenuta dei registri contabili, di fatto costringendo la ricostruzione della gestione da parte del magistrato istruttore sulla scorta delle successive verifiche e attestazioni effettuate dal Comune e che, di conseguenza, la sua gestione – già solo limitatamente a questo aspetto – non può dirsi regolare.

- Quanto al merito della gestione, il Collegio rileva la completezza istruttoria svolta ex post dal magistrato istruttore sulla scorta della documentazione prodotta dal Comune di Crucoli. In particolare, è attestato in atti che sono state

rilasciate, nell'esercizio 2019, n. 55 carte di identità cartacee e n. 294 carte di identità elettroniche e che sono stati riscossi diritti per €. 6.827,84=

A fronte delle predette riscossioni, l'agente ha effettuato riversamenti in tesoreria per complessivi €. 6.767,02 come documentano le diciotto reversali di incasso ottenute a seguito dell'istruttoria.

Permane dunque un mancato riversamento di euro 60,82 (6.827.84-6.767,02) che l'agente ha tentato di giustificare con il deposito di note difensive in atti attraverso cui ha comunicato a questa Sezione dei seguenti dati:

- giacenza carte identità al 01.01.2019 (sono 9 e non 11);
- carte identità cartacee emesse (sono 52 e non 55);
- CIE emesse (sono 292 e non 294).

Il conto giudiziale, nella prospettazione dell'agente, dovrebbe presentare risultanze per complessivi €. 6.767,16=

Il Collegio rileva che, tuttavia, le note difensive del Punelli sono prive di supporto documentale e che, in ogni caso, le risultanze finali coincidono sostanzialmente con quanto evidenziato dal magistrato istruttore, divergendo per pochi centesimi (€. 6.767,02 versus €.6.767,16) - ma restano documentate riscossioni per €.6.827,84, e dunque con un ammanco per mancato riversamento di €. 60,82=

Atteso il tenore del comma 1 dell'art. 194 del R.D. n. 827/1924 (*"Le mancanze, deteriorazioni, o diminuzioni di denaro o di cose*

mobili avvenute per causa di furto, di forza maggiore, o di naturale deperimento, non sono ammesse a discarico degli agenti contabili, se essi non esibiscono le giustificazioni stabilite nei regolamenti dei rispettivi servizi, e non comprovano che ad essi non sia imputabile il danno né per negligenza né per indugio frapposto nel richiedere i provvedimenti necessari per la conservazione dei danaro o delle cose avute in consegna”) – l’agente, non avendo offerto prova della non imputabilità dell’ammanco a suo carico, deve essere condannato alla restituzione dello stesso,

5. Di conseguenza, il conto giudiziale n. 40959, relativo alla riscossione dei diritti di anagrafe del Comune di Crucoli da parte del sig. Punelli Vittorio, deve essere dichiarato irregolare con addebito e **condanna** del convenuto al pagamento di €. 60,82=.

6. Trattandosi di debito in denaro (obbligazione di valuta) sulla predetta somma sono dovuti come per legge gli **interessi legali** secondo indici ISTAT dalla data di liquidazione della predetta somma fino all’effettivo soddisfo, in favore dell’Amministrazione

7. Le **spese** seguono la soccombenza e si liquidano come da nota segretariale a margine della sentenza.

P.Q.M.

La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria, definitivamente pronunciando sul conto giudiziale n. 40959, lo dichiara irregolare.

